Deliberato con atto del Commissario Prefettizio n.27 del 22.7.94 Presa d'atto del CO.RE.CO. di Taranto nella seduta del 24.8.94, al n. 7581.-

NUOVO REGOLAMENTO

DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di PARASMANO, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

ART. 2 - Classificazione del Comune

In applicazione dell'art. 2 del D.L.gs n. 507/93 il Comune dell'ACAGNANIO da considerarsi appartenente alla Classe risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2 bis - (facoltativo) Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale. Fer la pubblicità di cui all'art. 12 comma 2 del D.t.gs Per la pubblicità di cui all'art. 12 comma dei 12. 135 comma de 13507/93 nonchè per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate durante i mesi da (massimo 4 mesi), le tariffe previste dal presente regolamento sono aumentate del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. 135 n. 507/93 e successive medificazioni e integrazioni.

ART. 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni.

modificazioni e integrazioni.

definire o approvare caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti E' competenza pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonchè definire la tipologia degli stessi e le modalità ottenerne la installazione.

ART. 4 - Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui 19 del citato decreto per quanto riguarda le all'art. pubbliche affissioniano ai sensi dell'art. 9
Il Comune di FRAGAGNANO ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti eseguito pagamento può essere contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli assegno circolare); tale uffici del Comune competente o presso il Concessionario; Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art. 9 del

D.L.gs n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, pubblicitario, caratteristiche e l'ubicazione del mezzo l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo

. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 6 - Funzionario responsabile.

designa Comune Nel Caso di gestione diretta, il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di al comma 1 spettano al concessionario.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 7 - Oggetto

5 del D.Lgs n. 507/93 è soggetța Ai sensi dell'art. all'imposta sulla pubblicità la diffusione di pubblicitari effettuata attraverso forme di com messaggi comunicazione . visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ài fini dell'imposizione si considerano rilevanti i diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni 0 servizi, soggetto del l'immagine finalizzati a migliorare pubblicizzato. . Si intende per attività economica lo scambio di. beni o servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione

ART. 8 - Soggetto passivo 🦈

economica.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 9 - Modalità di effettuazione della pubblicità

Nel territorio del Comune dFRAGAGNANOla diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propoganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

ART. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata

in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario

ART. 11 - Limitazioni e divieti

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonchè alla sicurezza della viabilità.

ART. 12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali.

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stablita dal Comune, nonchè il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

ART. 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

Il soggetto passivo di cui all'art. 6 del D.Lgs 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di La dichiarazione della pubblicità, che comportino la modificazione variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in Seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta intende prorogata con il pagamento dell'anno di riferimento, effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1,2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 14 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14. 15 e 7 comma 7 del D.Lgs n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge ed elencate nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs 507/93. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 15 - Oggetto

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune diFRAGAGNANOgarantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di comunicazioni qualunque materiale costituiti, contenenti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi Il Comune dif<u>RAGAGNANO</u> prevede, altresi, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di rilevanza economica. attività economiche. Per gli effetti delle disposizioni sopra, di cui percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il ZÖ% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale dell'70% è destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

ART. 16 - Superficie delle pubbliche affissioni

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq 12 per ogni 1000 abitanti.

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed ogettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

ART. 17 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di FRAGAGNANO è quella stabilita nell'art. 19 del D.Lgs n. 507/1993 per i Comuni di Classe \underline{V} .

ART. 18 - Affissioni dirette.

- Il Comune de RAGAGNANO tabilisce, altresi, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all'Assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:
- a) copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;
- b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 comma 1 e 4 del D.Lgs n. 507/93.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

ART. 19 - Pagamento del diritto.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs 507/93. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del citato decreto legislativo.

ART. 20 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. D.Lgs 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali categoria, culturali, sportive, filantropiche religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio la. partecipazione degli Enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti - patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

ART. 21 - Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami

alle armi;

- .c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

22 - Modalità per le pubbliche affissioni ART.

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui eseguita al completo; nello stesso giórno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione quantitativi affissi,

Íl ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato avverse condizioni atmosferiche si considera causa di maggiore . In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta

di affissione,

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta prima che venga eseguita, con l'obbligo corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Comune ha l'obbligo di manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i Per le affissioni richieste per il giorno in cui consegnato il materiale da əffiggere od entro i due giorni successivi, se di affissioni commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del contenuto diritto, con un minimo di commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione 10% del capitolato d'oneri di cui all'art, in tutto o in parte al concessionario del servizio. 28 essere attribuita Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni,

ART. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi

essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del

affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti

registro cronologico

servizio l'elenco degli spazi destinati alle

commissioni.

l'omessa, tardiva o dichiarazione di cui all'art. 8 del D.1gs 507/93 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o de l dirotto

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta indipendentemente quella di cui al comma 1, una soprattassa pari dell'imposta o del diritto il a.1cui pagamento ritardato. stato

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il viene eseguito sessanta dell'avviso di accertamento. giorni dalla notifica.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità sulle pubbliche affissioni e per le soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo a decorrere dalla pagamento. data dell'eseguito

ART. 24 - Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di $\overline{PRAGAGNANO}$ con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D.L.gs n. 507/93, art. 28 e segg.

ART. 25 - Durata della concessione

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata fino al 30.5.1997.

ART. 26 - Sanzioni amministrative

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art. 24 del D.L.gs n. 507/1993.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.L.gs n. 507/93.

Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 24 del decreto 507/93.

ART. 27 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso.

a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 ".

ART. 28 - Disposizioni

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente regolamento entra in vigore dal 1º Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

COMUNE DI FRAGAGNANO CLASSE V

DIRITTI DI AFFISSIONE

Tariffa base formato 70*100 art. 19.2

Fino a 10 gg	€ 1.03
Da 11 gg a 15gg	€ 1.34
Da 16 gg a 20 gg	€1.65
Da 21 gg a 25gg	€ 1.96
Da 26gg a 30 gg	€2.27
(per ogni perio	do successivo a 5 gg o frazione € 0.31)

Art. 19.3 affissioni inf. A 50 fogli— Maggioraz. del 50% sul diritto base Art. 19.4 manif. Da 8 a 12 fogli - (form. 2) Maggioraz. Del 50% "

Art. 19.4 manifesti oltre 12 fogli – Maggioraz. Del 100% "

(""

Art. 22.9 URGENZA (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, l'importo da applicare sulla tariffa base è pari a € 25.82).

RIDUZIONE DEL 50% da applicarsi alla somma dei diritti di affissione per i manifesti:

STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE, PARTITI E DELLE ASSOC. POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, ASSOC. D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE RICONOSCIUTE, E.N.A.L., E.N.I.T., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA, FESTEGGIAMENTI PATTRIOTTICI E RELIGIOSI, ANNUNCI MORTUARI.

COMUNE DI FRAGAGNANO CLASSE V IMPOSTA DI PUBBLICITA'

CAT.	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
ORDIN. LUMINOSE	€ 1.14 (LOC) € 1.96	€ 3.62	€ 2.79 € 5.27	€ 11.36 € 22.72
1	MAGGIORAZION	NE 50% SUPI	ERF. DA 5.5 A	8.5 MO
ORDIN. LUMINOSE	€ 1.55 € 2.79	€ 2.79 € 5.27	€ 4.03 € 7.75	€ 17.04 € 34.08
N. C.	AGGIORAZION	E 100% SUP	ERF OLTDE G	5 NO.
ORDIN. LUMINOSE.	€ 1.96 € 3.62	€ 3.62 € 6.92	€ 5.27 € 10.23	€ 22.72 € 45.00
PUBBLICITA	' EFFETTUATA (CON VEICOI	I ART. 12	
PANNELLI LU 1 mese € 3.31; 2	Inferiore a 30 q Altre categorie MINOSI, DISPLA mesi € 6.61; 3 mes	I per ogni rim e per ogni rin .Y e altro per si € 9.92; 1 an	orchio € 49 orchio € 24 conto altrui no € 33.05	.58 .79
PANNELLI LU	MINOSI	pe	r conto proprio	rid. 50%
PROIEZIONI L PROIEZIONI L STRISC. TRASV AEROMOBILI I PALLONI FREN DISTRIBUZION PUBBLICITA' S	UMINOSI per gion UMINOSE oltre 30 VERSALI E SIMII per ogni giorno(an VANTI E SIMILI p E DI MATERIAL ONORA per giorn	rno(mq 1 fisso D gg- tariffa g A per gg 15 o che con lanci er ogni giorn E per giorno o e per postaz	o) iorn. Pari al fraz. o) o e per persona zione	€ 2.07 50% € 4.13 € 49.58 € 24.79 € 2.07 € 6.20
	L 50% per i Partiti	, ass. politich	e, culturali, spo	rtive, religiose.